

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**SEZIONE III-QUATER**

**ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A.**

di **Novartis Farma S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Luigi Sturzo n. 43, C.F. 07195130153 – P.IVA 02385200122, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante *pro tempore* avv. Ovidio D'Ovidio, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari (C.F. FRRGPP50B08M109X; indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.ferrari@pavia.pecavvocati.it; recapiti di fax: 02/795416 e 06/68636363, ai quali dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente giudizio), e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via di Ripetta n. 142

**nel ricorso n.r.g. 3286/2023**

**contro**

- la **Regione Toscana** (C.F. 01386030488), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Firenze, Piazza Duomo n. 10;

**nonché contro**

- il **Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 5, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F. 80415740580), con sede legale in Roma, Via XX Settembre n. 97, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma, Palazzo Cornaro - Via della Stamperia, n. 8, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma, Via Parigi n. 11;

**dandone notizia**

- alla **Regione Abruzzo** (C.F. 80003170661), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in L'Aquila, Palazzo Silone, Via Leonardo Da Vinci n. 6,

- alla **Regione Basilicata** (C.F. 80002950766), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Potenza, Via Vincenzo Verrastro n. 4,

- alla **Regione Calabria** (C.F. 02205340793) in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Catanzaro, Cittadella Regionale,

- al **Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese – Presidenza del Consiglio dei Ministri**,

- alla **Regione Campania** (C.F. 80011990639), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 81,

- alla **Regione Emilia-Romagna** (C.F. 80062590379), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,

- alla **Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia** (C.F. 80014930327), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1,

- alla **Regione Lazio** (C.F. 80143490581), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7,

- alla **Regione Liguria** (C.F. 00849050109), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Genova, Via Fieschi n. 15,

- alla **Regione Lombardia** (C.F. 80050050154), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1,

- alla **Regione Marche** (C.F. 80008630420), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9,

- alla **Regione Molise** (C.F. 00169440708), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Campobasso, Via Genova n. 11,

- al **Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise – Presidenza del Consiglio dei Ministri**,

- alla **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Torino, Piazza Castello n. 165,

- alla **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31-33,
- alla **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69,
- alla **Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Palazzo D'Orleans - Piazza Indipendenza n. 21, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- all'**Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- alla **Regione Umbria** (C.F. 80000130544), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Perugia, Corso Vannucci n. 96,
- alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta** (C.F. 80002270074), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1,
- alla **Regione Veneto** (C.F. 80007580279), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901,
- alla **Provincia Autonoma di Trento** (C.F. 00337460224), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Trento, Piazza Dante n. 15,
- alla **Provincia Autonoma di Bolzano** (C.F. 00390090215), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bolzano, Piazza Silvius Magnago n. 1,
- all'**Azienda USL Toscana Nord Ovest** (C.F. 02198590503), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Pisa, Via Antonio Cocchi n. 7/9;
- all'**Azienda USL Toscana Centro** (C.F. 06593810481), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Firenze, P.zza Santa Maria Nuova n. 1;
- all'**Azienda USL Toscana Sud Est** (C.F. 02236310518), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Arezzo, Via Curtatone n. 54;
- all'**Azienda Ospedaliero Universitaria Senese** (C.F. 00388300527), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Siena, Strada delle Scotte n. 14;
- all'**Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana** (C.F. 01310860505), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Pisa, Via Roma n. 67;
- all'**Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi** (C.F. 04612750481), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Firenze, Largo Brambilla n. 3;

- all'**Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer** (C.F. 02175680483), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Firenze, V.le Pieraccini n. 24;

- all'**ESTAR – Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale** (C.F. 06485540485), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Firenze, Via San Salvi n. 12 – Palazzina 14;

**e nei confronti**

- di **Abbott S.r.l.** (C.F. - P.IVA 00076670595), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 9,

**per l'annullamento ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.**

- del diniego della Regione Toscana formatosi tacitamente sull'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 13.2.2023;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché non conosciuti;

**nonché per l'accertamento**

del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l'istanza del 13.2.2023

**e per la conseguente condanna**

della Regione Toscana all'esibizione ed alla consegna della documentazione richiesta alla odierna ricorrente.

\*\*\*

**Premessa in FATTO**

**i.** Con il Decreto 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (**all. 1**) e il Decreto 6.10.2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (**all. 2**), dopo anni di inerzia, è stata data applicazione al meccanismo di ripiano previsto ai sensi dell’art. 9ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015 ss.mm.ii. In particolare con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7.11.2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui erano stati definiti in via retroattiva i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% anche per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (**all. 3**).

**ii.** Secondo quanto stabilito nel procedimento delineato con l’introduzione del c. 9bis dell’art. 9ter, d.l. 78/2015, specificamente rivolto a disciplinare le procedure di ripiano per le annualità

dal 2015 al 2018, Regioni e Province autonome, che hanno registrato uno scostamento di spesa dei tetti per l'acquisto di dispositivi medici, hanno adottato i provvedimenti di attribuzione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici, chiedendo il pagamento delle relative somme entro 30 giorni.

**iii.** In particolare, la Regione Toscana ha comunicato l'avvio del procedimento di ripiano ai sensi degli artt. 7 e 8, l. 241/90, assegnando termine per la presentazione di osservazioni, senza tuttavia fornire i dati necessari per comprendere i calcoli effettuati.

La Regione ha poi pubblicato sul proprio sito istituzionale una Nota esplicativa sulle modalità di calcolo della quota di *payback*, dalla quale si è potuto solo avere conferma del fatto che la Regione ha anche errato nell'applicazione della disciplina di riferimento per l'attribuzione delle quote di ripiano.

**iv.** Con decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale n. 24681 del 14.12.2022, pubblicato sul sito istituzionale il 15.12.2022, la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015.2018, ai sensi dell'art. 9ter, c. 9bis, d.l. 78/2015, individuando nei relativi allegati gli importi asseritamente dovuti (**all. 7**).

L'importo totale richiesto alle aziende come la ricorrente non corrisponde tuttavia all'importo certificato nel DM 6.7.2022 per il superamento dei tetti di spesa della Regione.

Il provvedimento ha quindi assegnato 30 giorni dalla pubblicazione per il pagamento, dando espresso mandato all'ESTAR di effettuare i recuperi degli importi asseritamente dovuti.

**v.** Novartis Farma S.p.A., azienda ricompresa negli elenchi approvati dalla Regione Toscana, ha quindi impugnato, con l'epigrafato ricorso del 10.2.2023, i provvedimenti attuativi adottati dalla Regione Toscana nonché i presupposti provvedimenti ministeriali e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7.11.2019, atto rep. n. 181/CSR.

**vi.** Frattanto, come noto, dapprima con d.l. 4/2023 e poi con l'art. 4, c 8bis d.l. 198/2022 conv. con modifiche con l. 14/2023 (che ha abrogato il d.l. 4/2023), è stato differito il termine di pagamento al 30.4.2023.

Con gli artt. 8 e 9, d.l. 34/2023 sono state poi adottate ulteriori previsioni normative individuando il termine per i pagamenti al 30 giugno 2023.

**vii.** Stante il difetto delle evidenze poste alla base dell'istruttoria e la sussistenza di rilevanti errori - già criticamente segnalato dalla ricorrente in sede di osservazioni (**all. 11**) -, in data 13.2.2023 la stessa Novartis Farma S.p.A. ha altresì trasmesso alla Regione formale istanza di accesso agli atti al fine di accedere a tutta la documentazione posta alla base dei calcoli

effettuati per la quantificazione, in concreto, dello scostamento dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in relazione agli anni 2015-2018 nonché all'individuazione ed al calcolo della quota di ripiano a carico delle aziende fornitrici, in generale, e della medesima ricorrente, in particolare (**all. 12**).

Nella specie, Novartis Farma S.p.A. ha chiesto di avere accesso a:

- “1) Documenti e atti anche di natura contabile utilizzati per la determinazione del fatturato di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e con riferimento alla posizione della Società istante, ivi inclusi fatture, certificati di pagamento e documenti contabili alla base dei calcoli del fatturato e relativi prospetti riepilogativi, completi di indicazione relativa all'IVA;*
- 2) Documenti e atti di ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello CE consuntivo degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;*
- 3) Documenti da cui si evinca il calcolo del fatturato di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e con riferimento alla posizione della Società istante;*
- 4) Modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di ciascun Ente del SSR utilizzati ai fini del procedimento di ripiano e dei relativi calcoli;*
- 5) Modello CE consolidato regionale e dati di costo a consuntivo per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 iscritti alla voce BA0210 – Dispositivi medici;*
- 6) Documentazione, note e atti comunque denominati in ordine alla verifica da parte di codesta Amministrazione di coerenza del fatturato indicato dagli Enti del SSR;*
- 7) Documentazione, note e atti comunque denominati dai quali si evinca la tipologia di dispositivi medici inclusi nel calcolo di spesa;*
- 8) Documentazione, note e atti comunque denominati dai quali si evinca lo scorporo del costo dei servizi connessi alla fornitura di dispositivi medici ai fini del calcolo del ripiano;*
- 9) Documentazione, note e atti comunque denominati contenenti criteri, indicazioni metodologiche seguiti per il compimento delle attività istruttorie per il calcolo del ripiano;*
- 10) Note, pareri, verbali, relazioni, linee guida, circolari, provvedimenti e atti comunque denominati adottati e/o approvati da Enti, organi o Amministrazioni intervenuti in relazione al procedimento di ripiano in ordine a calcolo, quantificazione e definizione dello scostamento dei tetti di spesa, delle quote di ripiano e dell'elenco delle aziende chiamate a concorrere a tali oneri”.*

Tale istanza è tuttavia ad oggi rimasta senza alcun riscontro da parte dell'Amministrazione.

Decorso il termine di cui all'art. 25, comma 4, l. 241/1990, Novartis Farma S.p.A. si trova dunque costretta ad adire nuovamente codesto Ecc.mo TAR per le seguenti ragioni in

### **DIRITTO**

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 41, 42 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 24 e 25, l. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 d.P.R. n. 184/2006.**

**Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, sviamento, perplessità, ingiustizia, illogicità grave e manifesta, difetto di istruttoria.**

Come già contestato nel ricorso introduttivo, nell'ambito del procedimento condotto dalla Regione Toscana - ed a conclusione dello stesso - non sono stati forniti né la documentazione né i dati specifici riferibili al calcolo della quota di ripiano posta a carico dell'odierna ricorrente.

Novartis Farma S.p.A. ha segnatamente contestato come siffatta omissione non consenta di ricostruire e verificare la correttezza dei conteggi posti alla base dei provvedimenti di cui si controverte.

Allo scopo Novartis Farma S.p.A. ha trasmesso alla Regione formale istanza di accesso agli atti al fine di accedere a tutta la documentazione posta alla base dei calcoli effettuati per la quantificazione dello scostamento dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in relazione agli anni 2015-2018 e, nella specie, per la quantificazione, in concreto, della quota di ripiano posta a carico della medesima ricorrente.

Ciò nonostante, come anzidetto, la Regione ha pervicacemente quanto illegittimamente negato – sebbene in via silente – l'accesso alla documentazione *de quibus*.

La stessa Regione, costituendosi nell'ambito dell'odierno giudizio, si è limitata a controdedurre – peraltro infondatamente – ai motivi di censura articolati dalla ricorrente, omettendo di produrre l'integrale documentazione posta alla base dei calcoli effettuati per la quantificazione della quota di ripiano ascritta alla medesima ricorrente.

Le difese regionali si risolvono in mere affermazioni di principio, prive di adeguato riscontro documentale che consenta di verificare, in concreto, l'operato dell'Ente.

Né, allo scopo, può ritenersi idonea e sufficiente la documentazione pubblicata dalla Regione sul proprio sito istituzionale (e ora prodotta anche in giudizio): la Regione si è invero limitata a pubblicare dati aggregati che, *ex se*, non consentono di ricostruire e, quindi, di verificare la correttezza della quota di ripiano asseritamente ascritta a Novartis Farma S.p.A..

Ed anzi, l'importo di ripiano a carico della ricorrente è errato. In primo luogo è infatti, *inter alia*, errato il fatturato preso a riferimento, che è notevolmente superiore rispetto a quello registrato dalla Società.

Inoltre, come si evince dai dati aggregati riportati dalla Regione Toscana sono stati considerati a carico della ricorrente importi di fatturato - peraltro notevoli, di ben Euro 943.250,00 – per il solo 2015, annualità nella quale la Società non ha fatturato dispositivi medici nella Regione Toscana. Analoghe considerazioni devono essere formulate per l'annualità 2016.

Da quanto pubblicato dalla Regione sul proprio sito istituzionale emerge inoltre che sarebbero stati contabilizzati a carico della Società anche dispositivi medici *in vitro* alla voce BA0240, invece non commercializzati da Novartis Farma S.p.A. negli anni 2015- 2018, non solo nell'ambito delle procedure di gara svolte nella Regione Toscana ma addirittura sull'intero territorio nazionale. Essa ha infatti commercializzato dispositivi classificati sulla base della CND Q0299 (gocce oculari e colliri).

Ora, un fatturato come quello considerato dalla Regione non trova alcun presupposto ed è per questo abnorme. Il dato alla base dei calcoli della Regione è poi totalmente incomprensibile e inspiegabile.

Di fatto non si chiede alla ricorrente di concorrere al ripiano sulla base del proprio fatturato ma sulla base di vendite nemmeno effettuate.

Si aggiunga anche che i dati indicati dalla Regione nei propri atti sono del tutto perplessi e contraddittori, non essendovi nemmeno coerenza tra i dati e i calcoli indicati nelle diverse tabelle allegate al provvedimento, ulteriore profilo che aggrava l'illegittimità degli atti e rende del tutto incomprensibili le determinazioni dell'Amministrazione.

I documenti pubblicati e/o depositati dalla Regione non sono dunque sufficienti per comprendere i calcoli effettuati: mancano, a titolo esemplificativo, le fatture in concreto utilizzate e considerate ai fini della quantificazione del superamento del tetto di spesa ed ai fini del calcolo delle quota di ripiano asseritamente ascritta a Novartis Farma S.p.A..

Sul punto, in replica a quanto già assunto dalla difesa regionale, basti ribadire che, per le annualità di cui si discute (2015-2018), era – ed è - necessaria una ricognizione puntuale.

È invero pacifico che la quota di ripiano posta a carico del singolo operatore doveva - e deve - essere calcolata solo sul fatturato relativo alla fornitura di “*dispositivi medici*”, scomputando dal “*fatturato complessivo*” della Società, a titolo esemplificativo, la quota relativa ai servizi e/o alle prestazioni connesse alla fornitura e/o la quota relativa alla fornitura di dispositivi medici di utilità pluriennale.



Oltre tutto per le annualità di cui si discute (2015-2018) non vi era obbligo di fatturazione elettronica e non venivano distinte le componenti di fornitura da quelle del servizio: la quantificazione, in concreto, della quota di ripiano posta a carico del singolo operatore correttamente calcolata solo sul fatturato relativo alla fornitura di “*dispositivi medici*” impone(va) quindi una ricognizione puntuale, contratto per contratto, fattura per fattura, anche considerato che l’errata imputazione di una fattura o di una sola parte delle fatture riverbera sul ripiano di ciascuna delle aziende.

Fatture che, come anzidetto, non sono state fornite dall’Ente, impedendo alla ricorrente una puntuale verifica in ordine alle operazioni in concreto condotte per determinare la quota di ripiano alla stessa asseritamente ascritta.

È poi da rilevare, anche a confutazione delle deduzioni regionali in merito, che dal dato aggregato, ossia dalla pubblicazione di numeri delle voci di costo riportati dai conti economici, non si possono comprendere i calcoli effettuati; se mancano i criteri utilizzati e se non vengono ostesi i dettagli dei calcoli non è possibile comprendere l’*iter* seguito.

Deve allora concludersi anche alla luce delle deduzioni avversarie che non sono state svolte verifiche e valutazioni in merito alle fatture ai fini del calcolo del ripiano e che mancano i criteri tanto per la fissazione dei tetti di spesa e per il calcolo del loro superamento quanto per la quantificazione degli importi a carico delle aziende.

È pertanto necessario che la Regione indichi e spieghi la metodologia utilizzata.

Come già censurato, la Regione ha invece omesso di fornire tutta la documentazione utilizzata per determinare, in concreto, lo scostamento dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici in relazione agli anni 2015-2018 e, nella specie, per la quantificazione, in concreto, della quota di ripiano posta a carico dell’odierna ricorrente.

Trattasi di dati e di documenti la cui conoscenza è necessaria ed imprescindibile per garantire la piena tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cui è pacificamente portatrice la ricorrente, al pari delle altre imprese fornitrici di dispositivi medici interessate dai “ripiani” in argomento.

Nella specie, la ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale a visionare ed estrarre copia dei su indicati documenti e/o atti per curare e difendere, anche in via giurisdizionale, i propri diritti ed interessi.

La ricorrente deve invero essere posta in condizioni di conoscere compiutamente, al fine della tutela della propria posizione giuridica, ogni atto a tal fine rilevante.

Il silenzio opposto dalla Regione si conferma, anche sotto questo profilo, manifestamente illegittimo: come già dedotto, la mancata esplicazione di tutti i dati e la mancata ostensione di

tutta la documentazione posta alla base del calcolo del ripiano compromette i diritti di difesa dalla Società ricorrente, cui viene in concreto preclusa la stessa possibilità di verificare la correttezza dei conteggi effettuati dalla Regione.

Il silenzio opposto dalla Regione disattende altresì i principi di legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa su cui si fonda lo stesso diritto di accesso di cui alla l. 241/1990 che, come noto, rappresenta l'attuazione dei principi costituzionali di democrazia, sovranità popolare ed uguaglianza.

Il Legislatore ha espressamente sancito che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, *“attese le sue rilevanti finalità di **pubblico interesse**, costituisce principio generale dell'attività amministrativa”* e la sua disciplina generale attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, Cost. (cfr. art. 22, c. 2, l. 241/1990).

Coerentemente con i succitati principi, il diritto all'accesso preordinato alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici deve intendersi prevalente rispetto ai casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi.

Rileva, in particolare, l'art. 24, c. 7, l. 241/1990, in punto di *“Esclusione dal diritto di accesso”*, che ha espressamente sancito che *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

Anche alla luce delle disposizioni normative da ultimo citate, nonché del costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui l'esercizio del diritto di accesso ha il fine di assicurare attraverso la diretta conoscibilità di atti e documenti un'effettiva azionabilità della tutela giurisdizionale (cfr. TAR Lazio – Roma, IIIQ, 3841/2020; C.S., VI, 30/2020), il diniego opposto in via silente all'istanza di accesso di Novartis Farma S.p.A. si conferma del tutto illegittimo.

\*\*\*\*\*

Per le ragioni esposte, previa audizione della scrivente difesa in camera di consiglio, voglia l'Ecc.mo TAR adito accogliere la presente istanza *ex art. 116 c.p.a.* e per l'effetto:

- annullare il diniego della Regione Toscana formatosi tacitamente sull'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 13.2.2023;
- accertare il diritto di accesso esercitato dalla Società ricorrente e, conseguentemente, ordinare l'esibizione di tutta la documentazione posta alla base dei calcoli effettuati per la quantificazione dello scostamento dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in relazione agli anni 2015-2018 e per la quantificazione della quota di ripiano posta a carico della medesima Società ricorrente.

Con vittoria di spese e onorari di causa e rifusione del contributo unificato.

Si producono i seguenti documenti proseguendo la numerazione elencata nel ricorso introduttivo del giudizio e richiamando i documenti già depositati:

12) istanza di accesso presentata dalla ricorrente alla Regione Toscana

12a) consegna pec istanza di accesso presentata dalla ricorrente alla Regione Toscana

Milano-Roma, 13 aprile 2023

avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari